

ACR



23146-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI  
ALESSANDRO RANALDI  
DANIELE CENCI  
GIUSEPPE PAVICH  
DANIELA DAWAN

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 40/22  
CC - 14/01/2022  
R.G.N. 9309/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;  
lette le conclusioni del PG

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 17 novembre - 1° dicembre 2020 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di (omissis), che è stato sottoposto alla custodia in carcere per 396 giorni (dal 19 luglio 2010 al 18 agosto 2011) e, poi, agli arresti domiciliari per 288 giorni (dal 18 agosto 2011 al 31 maggio 2012), in relazione all'accusa di concorso in detenzione a fine di cessione di ingente quantità di hashish, fatto, contestato come commesso il 13 febbraio 2009, da cui è stato assolto, per insussistenza del fatto, con sentenza del 31 maggio 2012 del Tribunale di Tempio Pausania, confermata dalla Corte di appello il 12 maggio 2016 e divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2016.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, (omissis), che si affida a due motivi, con i quali denuncia violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (il secondo motivo).

2.1. Con il primo motivo (pp. 4-16 del ricorso) censura la ritenuta violazione degli artt. 314, comma 1, e 61, 96 e 98 cod. proc. pen.

Richiamata la motivazione reiettiva ed alcuni principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in varie sentenze, la Difesa sottolinea che l'unico motivo che ha determinato il non accoglimento della domanda è il silenzio serbato dall'imputato innanzi al P.M. ed al G.i.p. e che «la Corte di appello nel provvedimento non enuclea un solo fatto specifico, una condotta, un dato, che il (omissis), pur essendone in possesso, avrebbe ommesso di riferire o chiarire in sede di indagine, limitandosi ad affermare con assunto affatto apodittico che colui che tace, non chiarisce alcunchè e non è di ausilio alle indagini» (così alla p. 6 del ricorso).

Inoltre, «Nulla dicendo l'ordinanza impugnata in ordine agli apporti investigativi che il (omissis) non avrebbe fornito, non è possibile stabilire se la condotta omissiva di costui ha concorso a creare l'emissione o il mantenimento della misura cautelare» (così alla p. 7 del ricorso).

Tra l'altro, la Corte di appello ha trascurato di considerare che già nel ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. al Tribunale per il riesame, quindi pochi giorni dopo l'arresto, (omissis) aveva chiarito i rapporti familiari e personali con colui che era stato colto in possesso della droga ed aveva spiegato il senso da attribuire ad alcune telefonate ritenute indizianti; ragioni ribadite nel ricorso di legittimità avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale per il riesame.

Ed anche nell'istanza di revoca ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen, avanzata il 23 novembre 2010 e disattesa, si sono spiegate – si sottolinea – le ragioni difensive.

Poiché tali atti sono stati redatti dall'Avvocato nell'interesse dell'imputato, risultano conseguentemente violati gli artt. 96 e 99 cod. proc. pen., avendo il Difensore le medesime facoltà e gli stessi diritti dell'imputato.

Si sottolinea anche che (omissis) è rimasto in silenzio innanzi non già al G.i.p. che ha emesso la misura ma a quello designato per "rogatoria interna", in possesso soltanto di una copia dell'ordinanza cautelare ma non a conoscenza degli atti di indagine.

Peraltro, gli argomenti spesi dalla Difesa sono stati poi recepiti nella sentenza assolutoria, con la quale la Corte di appello non si confronterebbe in alcun modo, limitandosi a ripercorrere l'argomentare del G.i.p. che ha emesso la misura cautelare.

Si sottolinea anche che le assoluzioni pronunziate dai Giudici di merito non sono basate su elementi nuovi ma sugli stessi elementi che aveva già a disposizione il G.i.p.

**2.2.** Con il secondo motivo (pp. 16-19 del ricorso) (omissis) lamenta mancanza di motivazione (art. 125 cod. proc. pen.) ovvero motivazione illogica e contraddittoria e travisante per non essersi il provvedimento confrontato con le risultanze del fascicolo e per avere omesso «*di esplicitare quale fosse "la giustificazione utile" omessa dal (omissis) che avrebbe consentito una diversa ricostruzione dei fatti e come, sotto il profilo causale, il silenzio di (omissis) abbia prodotto "l'effetto di sviare le indagini"*» (così alla p. 17 del ricorso).

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza.

**3.** Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 9 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

**4.** Con memoria del 29 dicembre 2021 la Difesa dell'imputato ha ribadito i motivi di ricorso.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Il ricorso è fondato e deve essere rigettato, accolto, per le seguenti ragioni.

**2.** La succinta motivazione relettiva (p. 2) è tutta incentrata sull'essersi l'imputato avvalso del diritto al silenzio, per non avere portato all'attenzione dei giudicanti "una diversa versione dei fatti", peraltro non specificata.

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha inteso così fare applicazione di principi giurisprudenziali in tema di colpa processuale, al cui proposito si impongono le seguenti osservazioni.

**2.1.** Quanto alla colpa processuale, si è condivisibilmente precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, ricorrendo determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame.

**2.2.** Non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisca concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa (cfr., *ex plurimis*, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti al fine in esame.

**2.3.** Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (cfr., *ex multis*, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta ed altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa.

**2.4.** Si è, nondimeno, per lungo tempo affermato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, cit.; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, cit.): in tal caso si è ritenute che, ferme le opzioni attuative del diritto di difesa, esista un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporre nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi

nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7295 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755).

Alla base del riferito ragionamento vi era il rilievo che, poiché al momento della limitazione della libertà solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente ne prospetti altri contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo (*«In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, l'interessato che abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accertabili, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenzio il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà»*): Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, dep. 1995, Min. tesoro in proc. Franceschetto ed altro, Rv. 201868).

In tale prospettiva, si è affermata la necessità che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v. *ex plurimis*, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).

**2.5.** Tale orientamento, però, oggi deve ritenersi superato per effetto dell'entrata in vigore (il 14 dicembre 2021) del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il computo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"), il cui art. 4, tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo: *«L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»*. Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 (v. i

"considerato" nn. 10 e 24) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati.

Donde la neutralità, oggi, al fine che in questa sede rileva, del silenzio serbato dall'imputato.

3. Tanto premesso in linea generale, essendo l'ordinanza impugnata basata proprio sul silenzio serbato dall'imputato, circostanza da considerarsi oggi, appunto, neutra per effetto del già richiamato d.lgs. n. 188 del 2021, art 4, comma 4, lett. b («All'articolo 314, comma 1, [cod. proc. pen.] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"»), consegue, di necessità, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello.

**P.Q.M.**

Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari.

Così deciso il 14/01/2022.

Il Consigliere estensore

Daniela Cenci

Il Presidente

Donatella Ferranti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 14 GIU. 2022

IL DIRETTORE  
Giuseppe Capata